

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 653-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959
(V. Stampato n. 560)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro della Sanità

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1959

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria
fra l'Italia e la Jugoslavia conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955**

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione veterinaria, siglata a Belgrado il 26 marzo 1955 dai plenipotenziari iugoslavi ed italiani, viene oggi, dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, sottoposta al vostro esame per la necessaria autorizzazione al Presidente della Repubblica a compiere l'atto di ratifica. Giova ricordare, anche a giustificazione del notevole ritardo con il quale la Convenzione di cui trattasi giunge all'esame del Senato della Repubblica che il documento in parola era stato presentato alle Camere nel corso della passata legislatura, ma per lo scioglimento di queste dichiarato — come ovvio — decaduto. Tale ritardo, peraltro, non ha potuto arrecare inconvenienti di natura giuridica in quanto per l'articolo 20 l'entrata in vigore della Convenzione medesima parte dallo scambio degli strumenti di ratifica perfezionati secondo le procedure previste nella Costituzione dalle due parti contraenti. Lo stesso articolo 20 ci indica nel

suo secondo comma quale deve essere la durata della Convenzione oggetto del nostro esame.

Scopo e sostanza della Convenzione veterinaria è quello di rendere più facile e sicuro il traffico degli animali e dei loro prodotti attraverso le frontiere comuni ai due Paesi contraenti. Pertanto gli animali oggetto del traffico devono essere accompagnati da particolari certificati veterinari di cui le clausole dell'accordo fissano con numerosi dettagli le varie forme, validità, eccezioni, ecc. ecc. Il contenuto della Convenzione è di natura esclusivamente tecnica.

Dato che una Convenzione molto simile a quella oggi sottoposta al vostro esame, esisteva già prima dell'ultima guerra — con soddisfazione di entrambe le parti — e data la sua natura tecnica, ci sembra, Onorevoli Colleghi, che non possiamo che esortarvi ad approvare il presente disegno di legge.

CERULLI IRELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 20 della Convenzione stessa.